

Allegato "B"

REGOLAMENTO APPLICAZIONE STATUTO CIRCOLO BANCA MONTE PRUNO

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali del Circolo Banca Monte Pruno.

CAPO II - CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

- L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
- All'avviso di convocazione può, ove il Consiglio di Amministrazione lo consideri utile ed opportuno, essere allegata una informativa per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

Articolo 3 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)

- L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci presso il loro domicilio, così come risulta dal libro dei soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, specificando la data, l'ora, la sede della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno di discussione.
- Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, disporre che l'avviso di convocazione sia altresì affisso presso i locali della sede sociale e presso tutte le filiali della Banca.

- La seconda convocazione dell' Assemblea può essere indetta con lo stesso avviso, ove tale data non sia posteriore di oltre trenta giorni dalla prima e può aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.

Articolo 4 (Luogo e tempo dell'adunanza)

- a) L'assemblea dei soci è convocata presso la sede del Circolo o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno della zona ove la Banca può operare. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.

CAPO III - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5 (Deleghe di voto)

- Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione può ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato. Ogni socio non può avere più di tre deleghe;
- La firma del delegante deve essere autenticata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Circolo o da un componente all'uopo delegato dal Presidente;
- L'autenticazione della firma può essere effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

CAPO IV - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)

- Non si può intervenire in Assemblea se non si può votare. Possono intervenire in assemblea e possono esercitare il diritto di voto i Soci in regola con il pagamento della quota sociale).
- Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare anche alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal presidente della Assemblea.

Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

- a) La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

- b) Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, o su un attestato di presenza la firma dei Soci registrati.
- c) Verificata la legittimazione all'intervento, gli incaricati consegnano al socio il materiale di voto: cartellini di voto colorati e, in caso di rinnovo delle cariche sociali, un numero di schede pari ai voti esercitabili dal Socio identificato.
- d) I cartellini di voto potranno essere di colore diverso in funzione del numero di votazioni da eseguire.
- e) La autentica preventiva delle schede viene effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Circolo
- f) In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.

Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)

- Ai sensi del primo comma dell'art. 6 dello statuto, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Circolo o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario, in caso di impedimento anche di questi, dal Vice Presidente in caso di impedimento anche di questi da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da altra persona designata dall'Assemblea.
- Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
- Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
- Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
- Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 (Cause di esclusione del socio dal Circolo)

Oltre a quanto già previsto dall'art.4 dello Statuto e secondo le modalità ivi previste, sono da ritenere cause di espulsione dal Circolo anche:

- espulsione del socio dalla compagine sociale della Banca;
- l'avvio di un contenzioso legale tra il socio e la Banca;
- quando il socio non abbia i requisiti per diventare anche socio della Banca.

Articolo 10 (Verifica del quorum costitutivo)

- Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto e, se questo è raggiunto, dichiara l'assemblea validamente costituita.
- Se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno 1 (una) ora da quella indicata nel relativo avviso, il presidente coadiuvato dal segretario verbalizzante dell'assemblea redige verbale di seduta deserta.
- Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
- Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che non abbia espressamente richiesto al Presidente di far registrare la propria uscita dall'assemblea. In tal caso il Segretario registra anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 11 (Apertura dei lavori)

- a) Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.
- b) L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, ove non sia, allo scopo, già presente un notaio, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
- c) Il segretario può farsi assistere da persone di sua fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
- d) Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio, e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente, può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione

su ciascuna materia oppure al termine della discussione di tutte o di alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 12 (Discussione)

- l) Il presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
- m) Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta e l'intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
- n) Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, può determinare una durata diversa per ogni intervento al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine, può togliergli la parola, così come in caso di intervento non autorizzato.
- o) Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
- p) Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI - VOTAZIONI ASSEMBLEARI SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13 (Organizzazione della votazione)

- a) Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'ari. 8.
- b) Il presidente sovrintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.
- c) Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, e normalmente per alzata di mano.
- d) Il voto viene esercitato senza la predisposizione di cabine di voto anche in caso di rinnovo delle cariche sociali, adottando le dovute cautele per la segretezza dell'operazione di voto.
- e) Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

- f) Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme. Per le norme con testi alternativi, il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi. Se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato, dopo averne verificata la coerenza interna.
- g) In caso di rinnovo delle cariche sociali la scheda utilizzata dal Socio potrà essere depositata nelle apposite urne, che saranno allo scopo predisposte ed ubicate negli spazi più comodi ed opportuni.
- h) Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

SEZIONE SECONDA - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 14 (Diritto di candidarsi)

- a) Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore, avendone i relativi requisiti.
- b) Entro la fine di febbraio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, il Circolo Banca Monte Pruno affigge in modo visibile nella sede sociale e nelle sedi delle filiali della Banca Monte Pruno di Roscigno e Laurino, un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

Articolo 15 (Commissione elettorale)

- a) Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il consiglio di amministrazione nomina, entro il quinto giorno *lavorativo* anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea, una commissione elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dai consiglieri, scelte anche tra persone estranee al Circolo Banca Monte Pruno.
- b) La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.
- c) I membri della commissione elettorale non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura, né avere rapporti di parentela entro il 4° grado o affini con i candidati.

Articolo 16 (Presentazione delle candidature)

- Le candidature devono essere presentate alla Segreteria del Circolo Banca Monte Pruno mediante appositi moduli predisposti dal Circolo stesso e trasmessi, personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede sociale entro e non oltre il 30 marzo precedente la data dell'Assemblea di Rinnovo delle Cariche.
 - Le candidature espresse dal Consiglio vengono rese note ai Soci mediante affissione come più avanti specificato e sono esentate dal sostegno di Soci presentatori.
 - Il suddetto modulo di presentazione della candidatura deve essere sottoscritto con firma autenticata dagli stessi soggetti delegati alla autentica delle deleghe assembleari e deve contenere, tra l'altro, le seguenti dichiarazioni del candidato:
 - l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
 - l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
 - l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
 - l'eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.
 - Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate.
- 5)- I cognomi ed i nomi dei candidati per ogni specifica votazione sono stampati in una unica scheda elettorale, con
- l'eventuale indicazione di più liste di candidati:
- di quelli proposti dal consiglio di amministrazione;
 - di quelli candidatisi come presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.
- Nella scheda elettorale deve essere stampato anche un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone e, in caso di omonimia, anche la data di nascita, negli appositi spazi in bianco».
- Il presente articolo si applica solo se l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

Articolo 17 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

- a) L'elenco di tutti i candidati è affisso almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea elettiva, in modo visibile nella sede sociale e, nelle filiali della Banca e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale del Circolo nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti.

Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come amministratore)

- Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 360 giorni dalla data di presentazione della candidatura ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto.
- Ciascuna candidatura diversa da quella degli amministratori uscenti deve essere presentata da un numero di soci non inferiore **al 5% (cinque per cento)** dei Soci che possono esercitare il diritto di voto nell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ciascun socio può concorrere a presentare un numero massimo di candidature pari a quelle eleggibili. In caso di inosservanza di tale disposizione, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuno dei candidati da lui sostenuto. La firma del socio sostenitore deve essere autenticata dai soggetti elencati nel secondo comma dell'art. 5.

Articolo 19 (Modalità di votazione)

- a) In caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea, prima che venga dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di amministratori da eleggere mediante votazione per alzata di mano.
- b) L'elezione del Consiglio di Amministrazione, avviene mediante una o più schede elettorali.
- c) Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all'assemblea di votarli per alzata di mano e, ove la assemblea concordi, può porre in votazione contestualmente tutti i candidati.
- d) Sulla scheda elettorale, il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei singoli candidati prescelti, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non candidatesi e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita. Non è ammesso il voto di lista.
- e) Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle.
- f) Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

CAPO VII - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 20 (Scrutinio)

- a) Il presidente sovrintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
- b) Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori nominati dall'assemblea, ed i Soci presenti in assemblea possono assistervi. In caso di contestazioni, decide il Presidente dell'assemblea.
- c) In caso di votazione per alzata di mano, la maggioranza si computa per differenza, sottraendo al totale dei votanti i voti dei contrari e degli astenuti.
- d) In caso di votazione con scheda elettorale, si computano tutte le schede depositate nelle urne e poi si scrutinano le singole schede.
- e) Le operazioni di scrutinio dovranno, in tal caso, avvenire nel rispetto del regolamento di spoglio, che sarà consegnato in anticipo agli Scrutatori, affinché vi si attengano durante le operazioni di spoglio.

Il suddetto regolamento consta dei casi sotto riportati:

CASI	SOLUZIONE
CASO 1 Apposizione di una croce solo sul quadrato corrispondente ad un determinato nominativo.	Il voto sarà valido solo per quel determinato nominativo.
CASO 2 Apposizione di nessuna croce su nessun quadrato e designazione di nominativi alternativi, previa cancellazione solo dei nominativi di lista su riga corrispondente a quella dei nuovi.	Il voto sarà valido solo per i nominativi alternativi.
CASO 3 Apposizione di nessuna croce su nessun quadrato e designazione di nominativi alternativi, senza cancellazione dei nominativi di lista corrispondenti.	Il voto sarà valido solo per i nominativi alternativi.
CASO 4 Apposizione di croci su alcuni quadrati, e cancellazione di alcuni nominativi di lista con designazione di nominativi alternativi, in corrispondenza di quadrati sui quali non è stata apposta la croce.	Il voto sarà valido per i nominativi di lista corrispondenti ai quadrati con croce e per i nominativi alternativi designati.
CASO 5 Apposizione di croci su tutti i quadrati, e designazione di uno o più nominativi alternativi, in corrispondenza di quadrati sui quali è stata apposta la croce, senza cancellazione del nominativo sostituito	Il voto sarà valido per i nominativi di lista corrispondenti ai quadrati con croce e per il o i nominativi alternativi designati.
CASO 6 Apposizione della scritta Presidente di fianco ad uno dei nominativi candidati a Consigliere.	La scheda sarà nulla.

CASO 7 Apposizione di altro nome di fianco al candidato Presidente, previa cancellazione dello stesso, e, al contempo, apposizione della croce sullo stesso nominativo quale candidato a Consigliere.

Il voto sarà valido per tutti i nominativi di lista. Per il nominativo designato come Presidente il voto sarà valido solo come Presidente e non come Consigliere.

i casi in parola hanno titolo esemplificativo e non esaustivo.

La validità del voto espresso in eventuali ulteriori modi non definiti a priori e non classificabili tra quelli sopra riportati, è affidata alla discrezionalità degli scrutatori e, in caso di dubbio, al Presidente.

Articolo 21 (Proclamazione)

1. Al termine dello scrutinio, il presidente proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.
3. Se non diversamente stabilito, risulta eletto presidente del consiglio di amministrazione il più votato con i necessari requisiti e, a parità di voti, il più anziano. Gli stessi criteri selettivi valgono per individuare i Componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 4 La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare al Circolo Banca Monte Pruno l'accettazione dell'incarico entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina. In mancanza di tale accettazione, si intende nominato il primo dei non eletti.

CAPO VIII - CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 22 (Chiusura dei lavori)

- Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
- Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
- In caso di proroga dell'assemblea, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella prorogata. In tal caso, qualora non sia ancora iniziato lo scrutinio dei voti, il presidente dell'assemblea provvede a far apporre i sigilli alle urne.

Articolo 23 (Pubblicità dei lavori)

- a) Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle deliberazioni assembleari
- b) I documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto, sono conservati presso la sede sociale.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 (Modificazioni del regolamento)

- a) Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale argomento è stata previamente inserito nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 25 (Pubblicità del regolamento)

- a) Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale: